

*Note all'art. 1:*

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, reca: «Regolamento recante norme concernenti la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, in attuazione dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

*Nota all'art. 2:*

— Si riporta il testo dell'art. 5 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 5 (*Procedimento del controllo*). — 1. I provvedimenti adottati dagli enti locali nelle materie richiamate all'art. 1, comma 1, e soggetti al controllo della Commissione sono trasmessi alla segreteria della Commissione.

2. La Commissione, in relazione alle disposizioni di cui al *decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77*, e successive modificazioni e integrazioni ed all'art. 45 del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, sulla base degli atti prodotti:

a) esprime il proprio parere entro centoventi giorni dal ricevimento sul piano di estinzione delle passività di cui all'art. 89, commi 6 e 7, del *decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77*; scaduto tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole;

b) esprime il proprio parere entro centoventi giorni dal ricevimento sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli articoli 91 e seguenti del *decreto legislativo n. 77 del 1995*; scaduto tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole;

c) approva o nega l'approvazione entro novanta giorni dal ricevimento di provvedimenti in materia di dotazioni organiche e di assunzione di personale; scaduto tale termine i provvedimenti si intendono approvati.

3. La Commissione, ove debba essere presentata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, esamina solo contestualmente ad essa i provvedimenti concernenti le assegnazioni di personale e la pianta organica che siano stati presentati o che vengano presentati nel corso dell'esame dell'ipotesi stessa. In tal caso il termine di novanta giorni di cui al comma 2, lettera c), si applica solo in quanto compatibile con i tempi del predetto esame contestuale.

4. La commissione, avvalendosi dell'ufficio di segreteria, può, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, richiedere all'ente elementi istruttori. Dalla data della richiesta e sino al ricevimento degli elementi istruttori sono sospesi i termini di cui al comma 2.

5. Il controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale per gli enti disestati e per gli enti strutturalmente deficitari si svolge prioritariamente sulla base della verifica della compatibilità finanziaria dei provvedimenti, accertando se gli stessi comportano maggiori spese per gli enti locali, nel qual caso gli enti devono dimostrare di disporre di risorse finanziarie che assicurino strutturalmente la copertura finanziaria dei nuovi oneri. Qualora l'esame del provvedimento da parte della commissione evidenzii violazioni di norme inderogabili, esso viene rinviato all'amministrazione, al fine di consentirne l'adeguamento alle norme vigenti.

6. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno della seduta ed assegna i provvedimenti da sottoporre a controllo ai singoli componenti quali relatori. Le pratiche assegnate sono previamente istruite dalla commissione con l'ausilio della segreteria *facente capo al competente ufficio di riferimento*, acquisendo gli elementi di valutazione necessari per l'esame di ciascun provvedimento.

7. Le determinazioni della commissione sono depositate nella segreteria della commissione a cura dei relatori entro quindici giorni dalla riunione nella quale sono state adottate. La segreteria, nei dieci giorni successivi, ne dà comunicazione anche con mezzi telematici agli enti interessati. Nel caso di decorso del termine utile per il controllo la segreteria comunica altresì agli enti, entro cinque giorni, i provvedimenti che s'intendono approvati o i pareri che si intendono espressi in senso favorevole per decorso del termine.

*Nota all'art. 3:*

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

00G0323

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2000.

**Approvazione della integrazione del programma di interventi urgenti della provincia autonoma di Trento di cui agli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla provincia autonoma di Trento, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 13.451.287.500, di cui L. 6.496.290.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 6.954.997.500 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di interventi urgenti della provincia autonoma di Trento di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per un importo di L. 7.600.000.000;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla provincia autonoma di Trento in data 26 gennaio 2000 concernente l'intervento sito nel comune di Ivano Fracena, comportante una spesa di L. 4.585.938.612;

Vista la delibera approvata dal comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 15 marzo 2000;

Vista la delibera della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 marzo 2000, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 con il quale al Ministro dell'ambiente, on. Willer Bordon, sono state delegate le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999 e dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999, e ad integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999 di approva-

zione del programma di interventi urgenti della provincia autonoma di Trento, è approvato l'intervento di riduzione del rischio di frana nel comune di Ivano Fracena, (bacino idrografico di rilievo nazionale dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Livenza, Brenta-Bacchiglione), comportante una spesa di L. 4.585.938.612;

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con parte delle risorse finanziarie non programmate, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999, pari a L. 5.851.287.500;

3. Con successivo provvedimento è approvato il programma di interventi urgenti a valere sulle risorse residue, pari a L. 1.265.348.888;

4. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999;

5. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi;

6. La provincia autonoma di Trento assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorità il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 luglio 2000

p. Il Presidente: BORDON

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2000  
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 237

00A12778